



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

Webinar
L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

APPROFONDIMENTO DI CASI PRATICI

a cura di Massimo Puggioni

2 luglio 2020

RICHIESTA

QUESITO N.3
Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

Referente della
Struttura stabile per la
semplificazione e il
coordinamento
normativo,
amministrativo e
digitale in materia di
sportello unico, sede in
Udine del Servizio
sistemi informativi,
digitalizzazione ed e-
government

Oggetto caso di
studio: **impatto
acustico in
relazione alle
modifiche
sostanziali**

Con la presente si chiede al gruppo di lavoro un approfondimento sulla tematica **dell'impatto acustico in relazione alle modifiche sostanziali** di cui all'art. 6 comma 2 del DPR 59/2013.

Come è noto il DPR 59/2013 stabilisce che l'AUA sostituisce "comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447", a ben vedere si tratta di due distinti " titoli:

- **Autorizzazione**: Le attività rumorose soggette all'obbligo di predisposizione della documentazione di impatto acustico le cui emissioni di rumore superano i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, i limiti individuati dal DPCM 14 novembre 1997, sono soggette ad autorizzazione. (L. n. 447/1995, art. 8, commi 2, 4 e 6, D.P.R. n. 227/2011)

- **Comunicazione**: le attività rumorose soggette all'obbligo di predisposizione della documentazione di impatto acustico le cui emissioni di rumore non superano i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, i limiti individuati dal DPCM 14 novembre 1997, sono soggette a comunicazione. (L. n. 447/1995, art. 8, commi 2, 4 e 6, D.P.R. n. 227/2011).

RICHIESTA

QUESITO N.3
Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

Referente della
Struttura stabile per la
semplificazione e il
coordinamento
normativo,
amministrativo e
digitale in materia di
sportello unico, sede in
Udine del Servizio
sistemi informativi,
digitalizzazione ed e-
government

Oggetto caso di
studio: **impatto
acustico in
relazione alle
modifiche
sostanziali**

Il quesito si concentra unicamente sul caso della “comunicazione” (e non nulla osta/autorizzazione!): si vuole approfondire la possibilità di adattare la procedura delle modifiche sostanziali (con esplicita dichiarazione di invarianza da parte della ditta delle precedenti condizioni) in modo da eliminare il silenzio-assenso (che rimarrà ovviamente in caso di nulla-osta), ma avere comunque una garanzia che la pratica sia completa sotto il profilo documentale.

Nel caso in cui la comunicazione sia presentata nell’ambito di un’istanza di AUA non potrà produrre i suoi effetti con la presentazione allo Sportello Unico, ma solo all’esito favorevole dell’istanza.

Abbiamo visto, tuttavia, che la comunicazione in materia di impatto acustico, diversamente dalle altre comunicazioni che è possibile far confluire nell’AUA (comunicazione ex art. 112 per l’utilizzo agronomico di effluenti, comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216) non ha un carattere abilitante autonomo, ma costituisce sempre un “allegato” di altri titoli abilitanti, quali ad esempio il permesso a costruire; nell’ambito dell’AUA è frequentissimo il caso in cui l’impatto acustico soggetto a comunicazione è quello prodotto dalle attività correlate alle emissioni in atmosfera (es. impianti di ventilazione).

Si propone pertanto che, previa esplicita dichiarazione di invarianza delle precedenti condizioni resa dalla ditta, nella comunicazione di indizione della CDS il Comune venga invitato a chiedere chiarimenti ed integrazioni entro il termine ordinario di 30 giorni: in tal caso, se le integrazioni riguardano l’impatto acustico, sarà richiesta una presa d’atto che le integrazioni rispondono a quanto richiesto.

Nel caso in cui non vengano chieste integrazioni, l’Autorità competente procederà alla conclusione (positiva) della Cds una volta acquisito il parere (o i pareri) che riguardano la matrice (o le matrici) interessate dalla modifica, senza attendere contributo/parere/silenzio-assenso del Comune.

Si chiede se tale strada sia percorribile e giuridicamente corretta.

RISPOSTA

QUESITO N.3
Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

Referente della
Struttura stabile per la
semplificazione e il
coordinamento e il
normativo, e
amministrativo e
digitale in materia di
sportello unico, sede in
Udine del Servizio
sistemi informativi,
digitalizzazione ed e-
government

Oggetto caso di
studio: **impatto
acustico in
relazione alle
modifiche
sostanziali**

Si ritiene che il titolo abilitativo relativo all'impatto acustico, anche nel caso di comunicazione, sia un titolo abilitativo autonomo, che si accompagna spesso ad altri titoli abilitativi ma ha comunque un'autonomia e può essere a sé stante (es. *attività di esercizio di somministrazione alimenti e bevande già esistente che vuole effettuare attività di allietamento musicale*).

Il regime è la *comunicazione* solo se il gestore non si avvale dell'AUA; se è richiesta l'AUA tutti i titoli abilitativi ambientali vengono riportati a un regime *autorizzatorio*, e tutti i SCA devono esprimersi per quanto di competenza ai fini dell'adozione dell'AUA stessa.

Se siamo in Cds asincrona (semplificata) o sincrona (in presenza), tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento sono tenute a rendere le proprie determinazioni in termini di **ASSENSO** o di **DISSENSO** e congruamente motivate.

LA MANCATA COMUNICAZIONE DELLE DETERMINAZIONI entro il termine perentorio indicato, o la determinazione priva dei requisiti richiesti **EQUIVALE AD ASSENSO SENZA CONDIZIONI**.

Nel caso specifico spetta al SCA in materia di acustica (Comune), fare le opportune verifiche e valutare i contenuti della Comunicazione presentata.

In caso di mancata espressione in sede di CdS da parte del Comune (soggetto competente in acustica), trova applicazione la Comunicazione presentata nell'istanza di AUA che produce i suoi effetti solo all'esito favorevole dell'AUA.

Esempio di raccordo di SCIA o comunicazioni con la Conferenza di servizi Direttive SUAPE - Regione Sardegna

QUESITO N.3
Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

Referente della
Struttura stabile per la
semplificazione e il
coordinamento
normativo,
amministrativo e
digitale in materia di
sportello unico, sede in
Udine del Servizio
sistemi informativi,
digitalizzazione ed e-
government

Oggetto caso di
studio: **impatto
acustico in
relazione alle
modifiche
sostanziali**

Qualora nel procedimento unico siano inclusi adempimenti amministrativi o titoli abilitativi rientranti nel campo di applicabilità del procedimento in autocertificazione, le amministrazioni competenti per le verifiche non sono tenute ad esprimere un parere nell'ambito della conferenza di servizi. Tali verifiche devono essere compiute:

- in caso di conferenza asincrona, nei termini di cui alla lettera b) del precedente punto 11.2;*
- in caso di conferenza che si svolge direttamente in modalità sincrona, entro la data fissata per la seduta.*

Entro i termini di cui sopra deve essere segnalato al SUAPE l'eventuale esito negativo delle verifiche, affinché ogni atto conseguente confluisca nella determinazione motivata di conclusione del procedimento. Nel caso in cui tutte le amministrazioni tenute ad esprimersi abbiano trasmesso le proprie determinazioni prima del termine di conclusione della fase asincrona, nel provvedimento unico è dato atto del termine residuo per l'effettuazione delle verifiche.

La necessità di integrazioni documentali può essere segnalata entro il termine di cui alla lettera a) del punto 11.2.

Ove si svolgano una o più sedute in modalità sincrona per concordare con l'interessato modifiche progettuali utili ad evitare l'esito negativo del procedimento, il SUAPE estende la convocazione anche alle amministrazioni competenti per le verifiche sulle autocertificazioni, al fine di segnalare eventuali difformità del progetto modificato relative agli aspetti di propria competenza.

RICHIESTA

QUESITO N. 4
Comune di
Casaluce (CE)

Responsabile dei
procedimenti
SUAP

Oggetto caso di
studio: **Cessazione**
attività

E' pervenuta al SUAP un'istanza per il conseguimento di un'autorizzazione unica ambientale per un'attività con opera edilizia da realizzarsi (un piazzale per il parcheggio e deposito auto). Dopo il controllo formale, il SUAP ha trasmesso la pratica all'A.C. e nel contempo ha avviato ulteriori controlli sia a livello urbanistico, sia per la classificazione dell'opera come industria insalubre. In seguito ai controlli urbanistici, l'UTC dell'Ente ha comunicato che il permesso di costruire rilasciato per la realizzazione dell'immobile in cui si svolgerà l'attività produttiva ha una validità temporanea di soli 3 anni (prorogabili, su richiesta, per ulteriori 3 anni), trascorsi i quali l'opera va necessariamente demolita.

Considerando che la validità temporale dell'AUA è di anni 15, come si può conciliare il rilascio di un'autorizzazione ambientale per un tempo superiore alla validità urbanistica della stessa struttura in cui verrà svolta l'attività produttiva a cui si riferisce l'AUA?

Inoltre, in caso di rilascio dell'Autorizzazione Unica alle circostanze di cui sopra (dato che, comunque, in fase di rilascio, ricorrono tutti i presupposti di fatto e di diritto), alla scadenza della validità del permesso di costruire inerenti i locali dell'attività, il SUAP dovrà procedere ad un'espressa revoca del proprio atto autorizzatorio?

La tematica mi preme particolarmente anche perché un paio di giorni fa è pervenuta al SUAP un'altra istanza simile, dove la validità del PdC è di soli sei mesi.

APPROFONDIMENTO

QUESITO N. 4
Comune di
Casaluce (CE)

Responsabile dei
procedimenti
SUAP

Oggetto caso di
studio: **Cessazione
attività**

Dall'esposizione del quesito sembra che l'AUA sia stata richiesta, per un'attività da realizzarsi in un immobile/impianto per il quale è stato già rilasciato il titolo abilitativo edilizio (Permesso di costruire).

Nello specifico, il Permesso di costruire riguarda un intervento edilizio per l'esercizio di un'attività in via temporanea, per un periodo di tre anni (prorogabili, su richiesta, per ulteriori 3 anni). Pertanto decorso il suddetto termine la struttura deve essere demolita e quindi ne consegue la CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'.

❑ Dal momento che si tratta di un'attività temporanea, nell'atto di adozione dell'AUA (da parte dell'A.C.) potrà essere specificato che l'AUA decade automaticamente in caso di cessazione dell'attività, volontaria o dovuta alla scadenza di altri titoli abilitativi connessi; il gestore dell'attività/impianto dovrà comunicare al SUAP la cessazione dell'attività.

Es. Direttive SUAPE Regione Sardegna

*I gestori degli impianti hanno facoltà di non avvalersi dell'AUA:
(...)
per le attività temporanee di durata non superiore a sei mesi;*

APPROFONDIMENTO

QUESITO N. 4
Comune di
Casaluce (CE)

Es. linee guida AUA - Regione Umbria

Responsabile dei
procedimenti
SUAP

- 1) A seguito di cessazione dell'attività/impianto autorizzato, il gestore provvede con apposita Comunicazione all'A.C., per tramite del SUAP, in cui richiede la decadenza del provvedimento di AUA.
 - 2) Il SUAP trasmetterà la Comunicazione all'A.C. e ai SCA coinvolti (titoli ricompresi nell'AUA). L'A.C., sordinandosi con SCA, adotterà il provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'AUA, con eventuali prescrizioni e lo trasmette al SUAP.
 - 3) Il SUAP rilascia la gestore il provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'AUA e lo trasmette all'A.C. e ai SCA per l'attività di controllo.
- Il procedimento di cessazione dell'efficacia dell'AUA può essere attivato d'ufficio, a seguito di accertamenti da parte del soggetto competente al controllo.

Oggetto caso di
studio: **Cessazione
attività**

Trattandosi di un provvedimento che può prevedere delle eventuali prescrizioni, spetta ai SCA esprimersi per le materie di propria competenza. Il SUAP rilascia comunque un titolo adottato dall'A.C. e non entra nel merito del contenuto degli atti di competenza dell'A.C. e dei SCA.

ASSETTO DELLE COMPETENZE IN MERITO AGLI ASPETTI CHE RIGUARDANO IL SUCCESSIVO RILASCIO DELL'AUA.

ALCUNI ORIENTAMENTI REGIONALI

- **Regione Veneto: Delib.G.R.1775 del 03 ottobre 2013** - *«Volturazioni: Per quanto riguarda i casi di volturazione o cambio di denominazione del soggetto titolare dell'A.U.A., il nuovo gestore deve darne comunicazione all'Autorità competente per il tramite del S.U.A.P. competente, dichiarando che le condizioni di esercizio rimangono invariate e allegando l'eventuale documentazione. Tale comunicazione non comporta l'avvio delle procedure di cui all'articolo 4 del regolamento».*
- **Regione Toscana: Delibera n 1332 del 03 dicembre 2018 - 3.2.2 Voltura AUA**
La comunicazione di variazione societaria e/o subingresso deve essere presentata dal Gestore al SUAP competente, secondo l'apposita modulistica, entro 30 giorni dal verificarsi della variazione.
Il Gestore può autocertificare ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 l'invarianza dell'attività e la sua prosecuzione senza modifiche rispetto a quanto già autorizzato con il provvedimento oggetto di voltura, nonché il possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa di settore, assumendo la responsabilità civile, amministrativa e penale derivante dalla gestione dell'impianto.
La Regione procederà alla variazione della titolarità dell'AUA, nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
- **Regione Lazio: Determinazione – n.G00483 del 23/01/2017**
3.6 La voltura dell'AUA
La voltura viene assimilata ad una modifica non sostanziale ed è quindi richiesta direttamente all'autorità competente. L'autorità competente che rilascia la voltura deve semplicemente comunicare al SUAP e agli altri enti coinvolti nell'AUA l'avvenuta volturazione del titolo a nome di un nuovo gestore.

VOLTURA

L'Istituto della Voltura non è disciplinato dal DPR 59/2013

Alcune Regioni propendono per l'assoggettamento al **Regime autorizzatorio con Silenzio-Assenso**. Altre, a semplice **Comunicazione** con annessa dichiarazione di invarianza di quanto assentito dal provvedimento di AUA.

➤ Regione Lombardia: Delib. G.R. N. XI/2606 del 09/12/2019.

Nel caso intervengano variazioni nella denominazione del soggetto cui è esplicitamente intestato il provvedimento AUA di uno stabilimento in esercizio ed in assenza di modifiche impiantistiche, occorre, da parte del nuovo Gestore, formalizzare una istanza di voltura tramite il canale telematico in uso al SUAP competente per territorio.

Laddove intervenissero anche modifiche tecniche o impiantistiche, o comunque richieste di variazioni rispetto a quanto autorizzato con il provvedimento esistente (es. prescrizioni, relazione tecnica, planimetrie, schemi impiantistici), il procedimento non è più connotabile come semplice "voltura", ma sarà necessario procedere con istanze di modifica o nuovo impianto, da valutarsi caso per caso in funzione delle tipologie di intervento.

Nei casi in cui la variazione del titolare dell'autorizzazione avvenga con procedimenti di rilascio/aggiornamento dell'atto in corso, sarà sufficiente da parte del nuovo Gestore una comunicazione di subingresso, da trasmettere comunque al SUAP; in tali casi, la voltura viene assorbita dal procedimento di rilascio/aggiornamento dell'autorizzazione già in corso.

La procedura prevede in sintesi quanto segue:

- Il SUAP acquisisce l'istanza di voltura e procede alla verifica formale (consistente nel verificare che la domanda sia stata presentata completa di allegati e con le opportune firme digitali);
- Il SUAP trasmette, entro 5 giorni, l'istanza alla Provincia/Città Metropolitana quale autorità competente all'adozione dell'AUA, la quale provvederà alla predisposizione del provvedimento di voltura e all'inoltro dello stesso al SUAP;
- il SUAP provvederà alla trasmissione del provvedimento di voltura al richiedente (Nuovo Gestore) e a tutti i soggetti competenti in materia ambientale eventualmente interessati (Provincia/Città Metropolitana, ARPA, Comune in tutti i casi; ATO, Gestore del S.I.I. nel caso di scarichi in fognatura), nonché al caricamento del provvedimento finale sulla piattaforma al fine dell'alimentazione del registro regionale AUA e del fascicolo d'impresa.

L'AUA volturata continuerà ad avere la stessa scadenza di quella precedente.

La voltura deve essere sempre eseguita dagli enti competenti all'adozione e rilascio dell'AUA, salvo diversa normativa regionale.

VOLTURA

L'Istituto della Voltura non è disciplinato dal DPR 59/2013

Alcune Regioni propendono per l'assoggettamento al **Regime autorizzatorio con Silenzio-Assenso.** Altre, a semplice **Comunicazione** con annessa dichiarazione di invarianza di quanto assentito dal provvedimento di AUA.